



COPIA

COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO :

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattro**, del mese di **giugno**, alle ore **20** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BONINO CARLA	SINDACO	P	
PEZZUTO ITALO	CONSIGLIERE	P	
STEFFANINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
CORINO ANNA	VICE SINDACO	P	
CERRATO FABRIZIO PIERO	CONSIGLIERE	P	
CERRATO MIRKO	CONSIGLIERE	P	
GHIGLIONE SILVIA	CONSIGLIERE	P	
BORDINO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
CAVAGNERO GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	P	
BATTAGLINO PIER ANGELO	CONSIGLIERE		G
GRASSO ENRICO	CONSIGLIERE	P	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BONINO CARLA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 10 del 10/05/2015.

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 24 del 12/8/2015 è stato approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo.

Il Governo aveva previsto di introdurre, nella Legge di Stabilità 2015, l'unificazione dei tributi locali in un'unica imposizione denominata "**LOCAL TAX**". Le difficoltà riscontrate, dovute principalmente alla differente base impositiva di IMU e TASI rispetto alla TARI, hanno comportato il rinvio al 2016 e la conferma, per l'anno 2015, dell'attuale regime impositivo costituito dalla IUC.

Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle aliquote della **componente IMU**.

Occorre premettere che:

- Con la conversione in Legge del D.L. 102/2013 era stata abolita, a partire dal 1.1.2014, l'imposta IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011), ossia i cosiddetti "BENI MERCE"

- Con il comma 707 art. 1 della L. 197/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- era stata definitivamente abolita l'imposta IMU su abitazione principale e pertinenze nonché sui fabbricati agricoli strumentali
- era stato ridotto il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli da 110 a 75. (Si tenga conto che per l'intero anno 2013 su detti terreni non era stata versata IMU per effetto dell'abolizione della prima e poi anche della seconda rata).

Circa la tassazione IMU dei terreni agricoli, sono state introdotte, per l'anno 2014 e, successivamente, per l'anno 2015, importanti modifiche.

L'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 faceva salva l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs 504/1992, per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L 984/1977, e individuati nell'elenco allegato alla circolare 14/6/1993 N. 9.

L'art. 4, comma 5/bis, del D.L. 2/3/2012 N. 16 e s.m.i., conv. Dalla L. 89/2014, stabiliva che, con decreto di natura non regolamentare si sarebbero dovuti individuare i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si sarebbe applicata l'esenzione, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e gli altri terreni..

Il citato decreto è stato adottato dal Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali solo in data 28/11/2014, ed ha stabilito che l'esenzione di cui al D.Lgs. 504/1992 si sarebbe applicata solo ai terreni ubicati nei Comuni situati ad un'altitudine di 601 metri e oltre (secondo l'elenco ISTAT), nonché i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra i 281 metri ed i 600 metri.

Con successivo D.L. 24.1.2015 N. 4, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione IMU prevista dal D.Lgs. 504/92 si applica solo ai terreni agricoli ubicati nei comuni TOTALMENTE MONTANI, nonché ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati PARZIALMENTE MONTANI. Il D.M. fa salva comunque l'esenzione, per il solo anno 2014, per i terreni esenti in virtù del D.M. del 28.11.2014.

In sede di conversione del D.L. 4/2015, operata con la Legge 24.3.2015 N. 4, si modifica ulteriormente la materia e si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2015, dall'IMU dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per i terreni ubicati nei Comuni ove vigeva l'esenzione ai sensi della Circolare del 1993, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

In tutto questo susseguirsi di norme, Il comune di Vezza d'Alba, che non risultava compreso nell'elenco allegato alla Circolare Min. Finanze del 1993, e che non risulta MONTANO, né PARZIALMENTE MONTANO, nell'elenco ISTAT dei Comuni italiani, è interessato solo dall'esenzione, valida per il solo 2014, dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni situati ad un'altitudine fra 281 e 600m.

Il minor gettito derivante da tale temporanea esenzione, individuato dal D.L. 4/2015 nelle variazioni compensative di risorse per l'anno 2014, è quantificato **in € 8.929,00 a credito.**

- L'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 N. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva dell'IMU a favore dello Stato aveva istituito il Fondo di solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni, oltreché di risorse stanziare con il bilancio statale.

- Per l'anno 2014 non erano stati più previsti trasferimenti compensativi ai Comuni per il mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale, in quanto in parte compensato dalla TASI.

- Per assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione dei fabbricati rurali strumentali, nonché dalla riduzione, da 110 a 75, del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli direttamente condotti, il comma 711 dell'art. 1 della L. 197/2013, aveva disposto l'attribuzione, da parte dello Stato, di un contributo proporzionato alle stime di gettito IMU allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del M.E.F.

In merito al Fondo di Solidarietà Comunale è da rilevare che il comma 729 art. 1 L. 197/2013 ha modificato parzialmente il comma 380 della Legge di Stabilità 2013 sopprimendo in sostanza ogni riferimento alla determinazione e al riparto del FSC per gli anni successivi al 2013: dal termine di pubblicazione dei provvedimenti di riparto, all'ammontare della trattenuta dell'IMU comunale per l'alimentazione del fondo, alla determinazione dell'ammontare complessivi del Fondo.

Viene sancito che **i criteri di ripartizione del FSC**, da applicarsi mediante DPCM concertato, da emanarsi entro il 30 aprile per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento a partire dal 2015, vengono riformulati tenendo conto, fra l'altro, degli effetti finanziari dalle disposizioni che attribuiscono ai comuni l'intero gettito dell'IMU ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati D, dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione e dall'istituzione della TASI.

Ad oggi, l'esatto ammontare del FSC 2015 non è ancora stato reso noto dal Ministero dell'Interno.

Alla luce di tutto ciò la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2015, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime del gettito IMU 2015 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo le aliquote già vigenti nel 2014, l'ipotesi di gettito TASI nonché l'ammontare dei trasferimenti statali dell'anno 2014 (essendo gli unici ad oggi noti).

L'attuale assetto normativo consente di incrementare le aliquote IMU, temperandole con le aliquote TASI, con il solo vincolo di non superare il limite massimo del 10,6 per mille, eventualmente incrementabile fino all'11,4 per mille

Come già evidenziato nelle premesse alla deliberazione con cui sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2015., si è scelto, per non gravare eccessivamente le famiglie ed le fasce più deboli, di contenere l'aliquota TASI per l'abitazione principale nella misura del 2 per mille e di azzerarle per le altre categorie di immobili (eccezion fatta per i fabbricati strumentali agricoli, pe i quali l'aliquota è determinata in misura dlel'1 per mille).

Poiché il gettito TASI consente di coprire le risorse necessarie all'equilibrio di bilancio, si ritiene che possano essere confermate, anche per l'IMU, le aliquote vigenti nell'anno 2014, e precisamente:

ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. A1 – A8 e A9) E PERTINENZE	0,4%
ALTRI FABBRICATI	0,86%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, E LE RELATIVE PERTINENZE	0,76%
TERRENI AGRICOLI	0,76%
AREE FABBRICABILI	0,86%

Il gettito IMU ipotizzabile per l'anno 2015, calcolato sulla base delle risultanze del gettito 2014 risulterebbe il seguente:

Aliquota 0,76%	TERRENI AGRICOLI non coltivatori	82.500,00
Aliquota 0,76%	TERRENI AGRICOLI coltivatori/IAP	11.500,00
Aliquota 0,86%	AREE FABBRICABILI	56.500,00
Aliquota 0,86%	ALTRI FABBRICATI esclusi imm. categoria D	227.000,00
Aliquota 0,86%	FABBRICATI DI CATEGORIA "D" (7,6 per mille ALLO STATO) 0,1 per mille al Comune	110.000,00 14.500,00
Totale		392.000,00

Si tenga conto che nell'anno 2014 la quota di gettito IMU trattenuta dallo Stato per alimentare il F.S.C. , come disposto dal comma 380 dell'art. 1 della L. 228/2012, è stata pari a € **153.862,11**;

Per l'anno 2015 non è ancora nota la somma che verrà trattenuta per alimentare il FSC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015 é stato prorogato al 31 marzo 2015 e successivamente, con D.M. 16 marzo 2015, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Che per l'anno 2015 sono confermate le aliquote IMU vigenti nell'anno 2014 nella misura indicata nella tabella in premessa e di seguito esplicita:
 - **l'aliquota di base** è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello 0,86 per cento;
 - l'aliquota per l'abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (0,4 per

cento);

- la detrazione per l'abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) è confermata in € 200,00;
- l'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;
- l'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per i terreni agricoli.

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cavagnero Giampaolo e Grasso Enrico) su n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI VEZZA D'ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

□ **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 del 04/06/2015**

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ALIQUOTE 2015 – CONFERMA ALIQUOTE 2014. PROVVEDIMENTI.

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole,

□ art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BATTAGLINO Anna

□ art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' FINANZIARIA
IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BORELLO Federica

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BONINO CARLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI D.SSA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 8 LUG. 2015



Il Responsabile del servizio
(DI NAPOLI D.SSA ANNA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 8 LUG. 2015 al 22 LUG. 2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
DI NAPOLI D.SSA ANNA

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 8 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI NAPOLI D.SSA ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 8 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI NAPOLI D.SSA ANNA)